

Ordinanza sui limiti del contenuto di nicotina nei sucedanei del tabacco¹⁾

Ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della legge sui prodotti del tabacco, ecc., cfr. legge consolidata n. 1161 del 4 novembre 2024, modificata dalla legge n. 1669 del 30 dicembre 2024:

Capo 1

Definizioni

Articolo 1. Ai fini della presente ordinanza, *per sacchetto di nicotina* si intende un sucedaneo del tabacco per uso orale contenuto in sacchetti-porzioni o sacchetti porosi.

Capo 2

Limite di contenuto di nicotina

Articolo 2. I limiti massimi di contenuto di nicotina nei sucedanei del tabacco sono i seguenti: I sacchetti di nicotina possono contenere un massimo di 9,0 mg di nicotina per sacchetto.

Capo 3

Entrata in vigore

Articolo 3. La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.

Il Ministero dell'Interno e della Salute, 4 marzo 2025

Sophie Løhde

/ Anna. D Madsen

¹ Un progetto della presente ordinanza è stato notificato conformemente alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione).